Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 luglio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **764**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Val Melò-Valle Uccea-Pedemonte delle Prealpi orientali, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le proposte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine di concerto con l'Ufficio del genio civile di Udine, portanti la data 20 luglio 1960 e 31 ottobre 1962, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente, nei bacini della Val Melò-Valle Uccea-Pedemonte delle Prealpi orientali, esteso per ha. 18.881 e ricadente nella provincia di Udine, quale ampliamento del comprensorio già classificato delle Prealpi Giulie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, n. 1348, di classifica in comprensorio di bonifica montana delle Prealpi Giulie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1956, n. 9;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 2897 in data 9 ottobre 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 167852 in data 12 dicembre 1964 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Val Melò-Valle Uccea-Pedemonte delle Prealpi orientali, in provincia di Udine, esteso per ha. 18.881, il cui perimetro è delimitato nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio già classificato delle Prealpi Giulie.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 66. — VILLA

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale in data 5 *aprile* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1965
registro n. 15 *Aeronautica, foglio n.* 329

MEDAGLIA D'ARGENTO

CARGNEL Franco, da Feltre (Belluno), classe 1921, aviere ardito paracadutista. — Componente una pattuglia di arditi paracadutisti dell'Aeronautica, aviolanciato in Africa settentrionale ormai in mano avversaria, con compiti di sabotaggio in aeroporti nemici, insieme con compagno e dopo che il proprio reparto, diviso, era stato catturato, riusciva a penetrare nell'aeroporto di Benina Nord e a collocare l'esplosivo in sua dotazione su velivoli in sosta provocandone la distruzione. Soltanto due giorni dopo l'azione, ormai esausto per aver respinto un attacco a fuoco di elementi locali ed essere stato due volte ferito, veniva catturato. — Benina Nord (Cirenaica), 19 giugno 1943.

PROCIDA Vito, da Massina, classe 1917, 1° aviere paracadutista. — Componente una pattuglia di arditi paracadutisti dell'Aeronautica, aviolanciato in Africa settentrionale ormai in mano avversaria, con compiti di sabotaggio in aeroporti nemici, insieme con un compagno e dopo che il proprio reparto, diviso, era stato catturato, riusciva a penetrare nell'aeroporto di Benina Nord e a collocare l'esplosivo in sua dotazione su velivoli in sosta provocandone la distruzione. Solo dopo due giorni dalla compiuta azione, ormai esausto, per non abbandonare il compagno ferito durante un attacco a fuoco veniva catturato dal nemico. — Benina Nord (Cirenaica), 19 giugno 1943.

(4354)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **765**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Grana, in provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta del Consiglio della Valle Grana e dell'Azienda autonoma studi e assistenza alla montagna della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo, in data giugno 1963 e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 28 agosto 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana della Valle Grana, della superficie di ha. 17.469 ricadente nella provincia di Cuneo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3047 in data 29 agosto 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 156552 in data 12 dicembre 1964 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Valle Grana, in provincia di Cuneo, esteso per ha. 17.469, il cui perimetro è delimitato nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. **766**.

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del territorio del Medio Sesia, in provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta del Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia in data 18 dicembre 1962, convalidata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli, con sua relazione in data 9 marzo 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino del Medio Sesia, in provincia di Vercelli, esteso per ha. 14.833, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Sesia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 sulla quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3172 in data 17 ottobre 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 167851 in data 10 febbraio 1965 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del Medio Sesia, in provincia di Vercelli, esteso per ha. 14.833 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia alla scala: 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del fiume Sesia.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. **767**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nei comuni di Roccasparvera e Borgo San Dalmazzo/parte, in provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dal Consorzio di bonifica montana della Valle Stura di Demonte (Cuneo) in data 4 marzo 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nei comuni di Roccasparvera e Borgo San Dalmazzo/parte, in provincia di Cuneo, esteso per ha. 2.659, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Stura di Demonte;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 1615 in data 14 maggio 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 137293 in data 11 febbraio 1965 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nei comuni di Roccasparvera e Borgo San Dalmazzo/parte, in provincia di Cuneo, esteso per ha. 2.659, delimitato secondo la linea in tinta verde e sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Stura di Demonte.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **768**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

39) Storia delle religioni;
40) Storia del cristianesimo;
41) Sociologia;
42) Storia delle tradizioni popolari.

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

20) Sociologia;
21) Storia contemporanea;

Art. 31. — L'insegnamento complementare di « Statistica sanitaria » del corso di laurea in Medicina e chirurgica è soppresso e sostituito da quello di « Statistica medica e biometria ».

Art. 53. — L'insegnamento complementare di Metodi matematici della fisica, per il corso di laurea in Matematica (indirizzo: generale, didattico e applicativo del II gruppo), è soppresso.

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Biologia marina ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: « Geologia nucleare, Cristallografia ».

Art. 58, relativo alle norme per le iscrizioni e gli esami per i vari corsi di laurea della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali l'ultimo comma è abrogato e sostituito da seguente:

« Per la laurea in Scienze geologiche, l'esame eventuale di Analisi matematica I deve procedere quello di Analisi matematica II e questo deve precedere l'esame di Meccanica razionale ».

Gli articoli dal 117 al 123, relativi alla Scuola di specializzazione in Oftalmoiatria e oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti concernente la nuova denominazione e il nuovo ordinamento della Scuola stessa.

Scuola di specializzazione in Clinica oculistica

Art. 117. — Presso l'Istituto di Clinica oculistica è istituita la Scuola di specializzazione in Clinica oculistica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi a questa branca della medicina.

Art. 118. — Il corso ha la durata di quattro anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare per tutto il quadriennio le lezioni, le esercitazioni e le dimostrazioni, prestando regolare servizio come interni della Clinica a norma degli articoli 98 e 99 di questo statuto.

Art. 119. — Al corso possono iscriversi solo i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli allievi che possono essere accolti nella Scuola viene fissato in numero massimo di venti.

Le norme di iscrizioni, ammissione, pagamento tasse, sono quelle generali delle Scuole di specializzazione contemplate negli articoli 93, 94, 106, 107 di questo statuto.

Art. 120. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola per ciascun anno di corso e che formano materie di esame al termine di ciascun anno sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni diottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea, e della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina), del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma).
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e Pleottica.
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria - 1ª parte.

4° *Anno*:

1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria - 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.

La Direzione della Scuola ha facoltà di organizzare conferenze, dimostrazioni e seminari da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della Scuola.

Art. 121. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento dell'anno stesso di fronte ad una Commissione composta secondo quanto stabilito dall'articolo 100 di questo statuto.

In seguito al risultato degli esami la Commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.

Art. 122. — Al termine del quarto anno di corso gli allievi che hanno superato gli esami delle materie di detto anno vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma di fronte alla Commissione costituita a norma dell'art. 104 di questo statuto. Tale esame consiste nella presentazione di una tesi di specializzazione scritta su argomento di Clinica oculistica preventivamente assegnato dalla Direzione della Scuola, nel sostenere la relativa discussione e in una prova pratica sull'ammalato.

Art. 123. — Agli allievi che hanno superato l'esame finale di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in Clinica oculistica valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 769.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Volta » di Genova-Cornigliano.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Volta » di Genova-Cornigliano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 770.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pistrino di Citerna (Perugia).

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pistrino di Citerna (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 6 Finanze, foglio n. 95, con il quale il sig. Giacomo Caffarena fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 239, con il quale lo stesso sig. Giacomo Caffarena venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 9 febbraio 1965, con la quale il predetto sig. Giacomo Caffarena ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 9 febbraio 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Giacomo Caffarena dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1965
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 182. — VENTURA SIGNORETTI

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1965.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dei bozzoli di produzione 1965 e la stabilità del prezzo relativo;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettata istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1965.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli verrà effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e delle sue Associazioni provinciali, le quali daranno la loro opera per la migliore esecuzione dell'ammasso. I rapporti fra gli enti sopra indicati verranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Associazione nazionale bachicoltori, ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Potrà altresì utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodoto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese di gestione per l'ammasso volontario dei bozzoli nella misura massima del 90% e cioè nelle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione; nonchè un contributo fino al 90% nella spesa per le operazioni della filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, la quale spesa è determinata in L. 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegato nella trasformazione;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 1 miliardo e 100 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette misure in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le misure dei contributi di cui alla lettera *a*) saranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il predetto limite di 1 miliardo e 100 milioni di lire.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che conferiscono i bozzoli per la vendita collettiva sarà corrisposto, a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che verrà realizzato

dalla vendita che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato dei bozzoli determinato dalla Commissione nazionale di cui al successivo art. 7.

Il finanziamento per la corresponsione di tale acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

In ogni Provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario dei bozzoli, è istituita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una Commissione composta: da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore; da tre rappresentanti dell'Associazione provinciale dei bachicoltori; e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Per le Province in cui non sia stata costituita l'Associazione provinciale dei bachicoltori, i tre rappresentanti previsti per tale organismo, saranno designati dall'Associazione nazionale bachicoltori, sentiti gli altri organismi locali dei bachicoltori, ove esistenti.

Detta Commissione ha il compito di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni di ammasso, nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente ammassatore e i conferenti in ordine alle operazioni stesse.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì istituita, con sede in Treviso, una Commissione nazionale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore; da cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale bachicoltori; da un rappresentante dell'Ente nazionale serico; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso in tutte le Province bachisericole;

b) di esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione;

c) di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'ente gestore e i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

d) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere in applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro il 31 dicembre 1965 al Ministero dell'agricolutura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire l'importo per chilogrammo a fresco da corrispondere all'ente stesso, per ciascuna Provincia, a fronte delle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per l'azione di collaborazione ad essa affidate; gli elementi per la determinazione del costo della filatura dovranno essere forniti entro il 15 aprile 1966;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, sempre ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 9.

Sui bozzoli conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 10.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi della vendita del prodotto stesso, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente articolo 4 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Il contributo nella spesa per la filatura, previsto nella seconda parte del comma *a*) del precedente art. 4, sarà ripartito sull'intero quantitativo ammassato in campo nazionale.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, nonchè per consentire all'Associazione nazionale bachicoltori di poter svolgere la sua opera di collaborazione per l'esecuzione dell'ammasso medesimo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ultimato il conferimento del prodotto, potrà concedere all'Ente gestore acconti il cui importo sarà determinato in rapporto al quantitativo di bozzoli conferito all'ammasso, ma che non potrà comunque superare il 25% della prevista spesa di L. 1.100.000.000; un ulteriore acconto fino alla stessa misura potrà essere concesso dopo la data del 30 novembre 1965.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 12.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e sottoposto al parere della Commissione centrale di cui al precedente art. 8, saranno indicati: i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965 è impegnata la somma di lire 1.100.000.000 per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 26

(4467)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1965.

Trasformazione della Sottosezione di archivio di Stato di Modica in Sezione di archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1955, con il quale è stata istituita in Modica una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Modica è trasformata in Sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° settembre 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1965
Registro n. 21 Interno, foglio n. 325

(4738)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1965.

Trasformazione della Sottosezione di archivio di Stato di Caltagirone in Sezione di archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1954, con il quale è stata istituita in Caltagirone una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Caltagirone è trasformata in Sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° settembre 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 3 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1965
Registro n. 21 Interno, foglio n. 324

(4737)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1965.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Reggio Emilia approvato con regio decreto 16 agosto 1912, n. 4856, e il primo elenco suppletivo approvato con decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 2564;

Visto il regio decreto 25 agosto 1920 col quale fra l'altro, sono stati radiati dal su citato elenco i corsi d'acqua distinti coi numeri 56 e 57;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4129, col quale sono stati radiati dallo stesso elenco alcuni canali e cavi che appartengono al Demanio patrimoniale dello Stato giusta l'apposita distinta che è parte integrante di esso decreto;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1958, n. 706, col quale è stato pubblicato lo schema del secondo elenco suppletivo;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su menzionata provincia compilato dall'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli di legge su citati, è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Reggio Emilia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Reggio Emilia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	COMUNE	UBICAZIONE	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua edotta
1	2	3	4	5
1	Pozzo della ditta: Ferrari Antonio, Ernesto, Marcellino, Pierino, Gino e Adelmo da Villa Marmirolo	Reggio Emilia	Villa Marmirolo, via Fossa, mappale 6234	Per la quantità totale che viene portata in superficie
2	Pozzo della ditta: Cocconi dott. Carlo ed altri da Reggio Emilia	Id.	Villa Roncocesi, mappale 7591	Id.
3	Pozzo della ditta: Rodino Alberto e Ada-Maria da Reggio Emilia	Id.	Villa Cadè, località Canonicato, mappale 8085	Id.
4	Pozzo della Amministrazione contesse Sottocasa, con sede a Reggio Emilia	Id.	Villa Cadè, località Fenile, mappali 1491 e 8180	Id.
5	Pozzo del Consorzio acque del Quaresimo, con sede a Reggio Emilia	Id.	Villa Codemondo, mappale 8796	Id.
6	Pozzo della ditta: Iemmi Virginio e Bruno da Reggio Emilia	Id.	Villa Cella, località Fosso Pradone	Id.
7	Pozzo della ditta: Fasani Andrea da Reggio Emilia e ora Ruffini Vittoria in Tucci da Milano	Id.	Villa San Pelligrino, località Bazzarola Alta	Id.
8	Pozzo della ditta: Burani Ernesto, Giuseppe, Silvio e Fermino da Reggio Emilia	Id.	Villa Cella, mappale 2046	Id.
9	Pozzo della ditta: Filippini Natale da Reggio Emilia	Id.	Villa San Maurizio, località Gattalupa	Id.
10	Pozzo della ditta: Bartoli Arturo da Reggio Emilia	Id.	Villa Bagno, località Santa Teresa	Id.
11	Pozzo dell'Azienda agricola Giacobazzi Giovanni e F.lli, da Rubiera (Reggio Emilia)	Id.	Villa Bagno, mappale 19247-*b*	Id.
12	Pozzo della ditta: Neri Enrico e Gentili Aldina, da Reggio Emilia	Id.	Villa Sabbione, località podere Mulino	Id.
13	Pozzo della ditta: Artoni Maria da Reggio Emilia	Id.	Villa Cella, mappale 16713	Id.
14	Pozzo del Beneficio parrocchiale San Silvestro di Villa Cella, in Reggio Emilia	Id.	Villa Cella, via Bassetta	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	COMUNE 3	UBICAZIONE 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua edotta 5
15	Pozzo della ditta: Brescia prof. Celso, da Reggio Emilia	Reggio Emilia	Villa Codemondo, località Inferno, mappale 8862	Per la quantità totale che viene portata in superficie
16	Pozzo della ditta: Adorni Ugo, da S. Lazzaro di Parma	Id.	Villa Cella, mappale 16438	Id.
17	Pozzo della ditta: Bonazzi Dario, da Reggio Emilia	Id.	Villa Ragno, località Madonna	Id.
18	Pozzo della ditta: Cantagalli Pietro e Luisa, da Quattro Castella (Reggio Emilia	Id.	Villa Rivalta, località Castelbaldo, mappale 9929	Id.
19	Pozzo della ditta: Bagnacani Antonio, da Reggio Emilia	Id.	Villa Gavasseto, località Caraffa, mappale 14331	Id.
20	Pozzo della ditta: Gianferrari Battista, da Reggio Emilia	Id.	Villa Fogliano, località Due Maestà, mappale 11942	Id.
21	Pozzo della ditta: Bergomi Odilia ved. Colla da Reggio Emilia	Id.	Villa Canali, località Molinelle, mappale 11459	Id.
22	Pozzo della ditta: Mazzieri Zita in Ligabue da Venezia	Id.	Villa Roncocesi, via Curta, mappale 7509	Id.
23	Pozzo della ditta: Gabbi Attilio da Reggio Emilia	Id.	Villa Sabbione, podere Campazzo	Id.
24	Pozzo della ditta: Peterlini Olinto da Reggio Emilia	Id.	Villa S. Pellegrino, località Bazzarola, mappale 6286-*b*	Id.
25	Pozzo della ditta: Ponticelli Martino da Parma	Id.	Villa Roncocesi, località Fangaia	Id.
26	Pozzo della ditta: Poli Pietro	Id.	Villa Cadè, località Stazione	Id.
27	Pozzo della ditta: Ravacchia Renato e Gino da Reggio Emilia	Id.	Villa Roncocesi, via Curta	Id.
28	Pozzo della ditta: Degola ing. Giorgio e dott. Mario da Reggio Emilia	Id.	Villa Coviolo, mappale 9921	Id.
29	Pozzo della Prebenda parrocchiale di Villa Rivalta (Reggio Emilia)	Id.	Villa Rivalta, località Serraglio, mappale 10293	Id.
30	Pozzo del Consorzio cooperative fra le cooperative di consumo di Reggio Emilia	Id.	Villa Pieve, Modolena, località Guazzatoio, mappale 7270-*c*	Id.
31	Pozzo della ditta: Gianferrari Adelmo ed altri da Reggio Emilia	Id.	Villa Pieve Modolena, località Biolchette Mirabello, mappale 8947	Id.
32	Pozzo della Società p.a. Calza Bloch Stabilimento di Reggio Emilia	Id.	Località Gardenia, via F.lli Manfredi, mappale 20668	Id.
33	Pozzo del comune di Reggio Emilia	Id.	Località Gardenia, mappale 2634	Id.
34	Pozzo del comune di Reggio Emilia	Cavriago	Località Prati Vecchi, mappale 425	Id.
35	Pozzo della ditta: Bergomi Raffaele e Giulio da Reggio Emilia	Id.	Località Prati Vecchi, mappale 1935/2277	Id.

(4571)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento all'on. Giulio Pastore, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, dell'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1965, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato conferito all'on. Giulio Pastore, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717.

(4844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Spoleto (Perugia) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Perugia n. 1646 del 30 marzo 1965, il preside del Liceo-ginnasio di Spoleto, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare la somma di L. 1.000.000, proveniente da offerte di ex allievi, insegnanti, amici ed enti vari, per la istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Borsa del Centenario ».

(4698)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « C. Sigonio » di Modena, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena n. 6030 del 10 maggio 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « C. Sigonio » di Modena, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Cassola Marisa la donazione di una raccolta di libri da destinarsi alla biblioteca dell'Istituto medesimo.

(4713)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, l'avv. Mario Sestito viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 6 maggio 1965, in sostituzione dell'avv. Eugenio Cavarretta.

(4650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Assi-Soverato, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11041 in data 30 giugno 1965, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Assi-Soverato, con sede in Catanzaro, deliberato dal commissario straordinario in data 16 aprile 1965.

(4658)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, specializzato nell'uso della macchina fascicolatrice Thomas-Rotomatic.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e salariati civili di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono allegarsi tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, in modo particolare per la conoscenza della macchina sull'uso della quale avverrà la prova di idoneità tecnica, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un esperto nell'uso della macchina di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato ed a quella d'idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e d'idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati gli avvisi, senza carico di ulteriori ricerche. Tali avvisi saranno spediti non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine anche nella *Gazzetta Ufficiale.*

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica.

L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica su macchina fascicolatrice Thomas-Rotomatic, della quale i candidati dovranno dimostrare di conoscerne perfettamente l'uso.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica e quella di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo competente, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale di riconoscimento;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) porto d'armi;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 10.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a preferenza nella nomina, soltanto a parità di merito, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria, la quale sarà approvata con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza a parità di merito, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Il concorrente vincitore del concorso dovrà far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 400 (qualora il concorrente abbia superato i 32 anni di età dovrà produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; qualora egli rivesta la qualità di invalido di guerra o assimilata o di invalido per servizio dovrà produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Nel caso in cui il vincitore del concorso sia dipendente statale di ruolo, è tenuto a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare, in bollo da L. 400.

Art. 13.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che il candidato è tenuto a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la sua condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, il profugo dai territori di confine ha facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso egli dovrà indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il profugo anzidetto ha, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 15.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato agente tecnico in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

Il medesimo, al termine del suddetto periodo di prova, sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso, che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, sarà esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1965
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 350. — CESSARI

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Balamonti n. 25 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 3 giugno 1965.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti: . . . .

Roma, lì . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(4514)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 maggio 1964.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il decreto in data 2 ottobre 1964, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese e tedesco) prevista dal programma degli esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 5 giugno 1965, n. 76387;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 15 maggio 1964, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Guazzoni professoressa Anna nata Cruciani, per la lingua inglese;

Greco professoressa Bianca nata Greco, per la lingua francese;

Giordano professoressa Camilla nata Lay, per la lingua tedesca.

Spetta ai sopraindicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1965
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 180. — CESSARI

(4735)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, di cui ai decreti ministeriali 10 agosto 1963 e 16 giugno 1964, avranno luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia, 52, nei giorni 27 e 28 settembre 1965 con inizio alle ore 8 (otto).

(4801)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1964-65 - e graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Visto il decreto emanato dal Ministro per la difesa in data 28 marzo 1964, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 1964, registro n. 27 Difesa-Marina, foglio n. 158, che approva la « Notificazione di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1964-65 di n. 124 allievi ufficiali da assegnare:

90 al Corpo di Stato maggiore;

34 ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali);

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare nel limite di 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti di Stato maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali), elevandoli rispettivamente da 90 a 99 e da 34 a 40;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di cui alle premesse:

STATO MAGGIORE

1. Landucci Guido
2. Morando Ennio
3. Cortese Guido
4. Rizzo Pietro
5. Dotti Michele
6. Francini Piero
7. Sambo Pierluigi
8. De Vincentiis Paolo
9. Gatto Ezio
10. Introvigno Vincenzo
11. Venturi Giovanni
12. Lanzani Oreste
13. Nana Orlando
14. Bonsignore Ezio
15. Tramontano Clemente
16. Sartori Carlo
17. Giella Domenico
18. Dallapè Maurizio
19. Porta Andrea
20. Belli Giovanni
21. Nori Guido
22. Albani Roberto
23. Ferrata Carlo
24. Todini Luigi
25. Danesi Mario
26. Caffio Antonio
27. Giovannini Antonio
28. Puricelli Giovanni
29. Cesaretti Roberto
30. Schiavon Domenico
31. Gragnani Franco
32. Botta Italo
33. Boba Giovanni
34. Flores Enrico
35. Host Mario
36. Picuno Giacomo
37. Spaccasassi Paolo
38. Peruzzi Francesco
39. Debenedetti Giovanni
40. Bastianoni Riccardo
41. Cannizzaro Fabio
42. Marchesini Umberto
43. Azzollini Nicola
44. Puntri Pierluigi
45. Francalacci Francesco
46. Invernizzi Giannantonio
47. Bruschi Giuseppe
48. Bedeschi Giuseppe
49. Della Fornace Americo
50. Gargiulo Giuseppe
51. Santacroce Salvatore
52. Brambilla Marco
53. Calia Gaetano
54. Polato Giovanni
55. Zanetti Luigi
56. Piccenna Carlo
57. Battestin Paolo
58. Cavasino Gennaro
59. Reina Tullio
60. Capozza Manfredo
61. Tumiati Michele
62. Sauro Dalmazio
63. Agatone Alberto
64. Mori Giacomo
65. La Ghezza Raffaele
66. Florio Nicola Mario
67. Conenna Nicola
68. Arrighi Bruno
69. Farneti Franco
70. De Santis Domenico
71. Podgornik Gianni
72. Moscatelli Luciano
73. Francioni Franco
74. Mazzei Alessandro
75. Maggi Giovanni
76. Ragni Sergio Franco
77. Piedimonte Stefano
78. Terreri Nicola
79. Spina Pier Luigi
80. Basile Fulvio
81. Abate-Daga Marco
82. Calvello Aldo
83. Passarelli Maurizio
84. Morotti Claudio
85. Santini Giancarlo
86. Careri Gianfranco
87. Melandri Mario
88. Nigro Leonardo
89. Masella Antonio
90. D'Amelio Michele
91. Ghelardini Giuseppe
92. Rossi Italo Franco
93. Masulli Gennaro Gilberto
94. Melani Agostino
95. Bottiglioni Paolo
96. Vitarelli Pietro

97. Carlini Francesco
98. Flammini Paolo
99. Pirrone Gabriele
100. Valenziani Claudio
101. Bruna Francesco
102. Mauceri Ascenzo
103. Imparato Roberto
104. Pivetti Virgilio
105. Di Bari Ettore
106. Brizi Marino
107. Ontario Salvatore

CORPI TECNICI

(G.N. e A.N.)

1. Marcocchia Giacomo
2. De Pasquale Giuseppe
3. Romano Pasquale
4. Iorio Sergio
5. Cavasino Tommaso
6. Pezzo Erminio
7. Bonacura Luca
8. Gaglione Enrico
9. Drago Rodolfo
10. Forcina Carlo
11. Marino Salvatore
12. Ferrozzi Piero
13. Tavanti Ares
14. Fini Roberto
15. Falugiani Marco
16. Nardi Vincenzo
17. Beretta Aldo
18. Tursi Angelo
19. Tomasino Salvatore
20. Mendoza Roberto
21. De Figueiredo Giovanni Pietro
22. Bellesi Guido
23. Testino Giancarlo
24. Sartori Arturo
25. Grasso Vincenzo
26. Monaldi Federico
27. Cerbaro Tiziano
28. Boninu Maurizio
29. Di Raimondo Domenico
30. Zucchi Willmann
31. Bressi Gianfranco
32. Perucci Marco
33. De Luise Carlo
34. Piazza Giampaolo
35. Altamura Renato
36. Facchinetti Giovanni
37. Guastini Giorgio
38. Bergantino Nicola
39. Manciagli Tarcisio
40. Martello Felice
41. Ciocia Amedeo
42. Massaria Claudio
43. Mancini Lino
44. Zuccaro Andrea
45. Cimaroli Giovanni
46. Ricciardi Nicola
47. Fiannacca Placido
48. Bernardi Alessandro
49. Furlan Gaetano
50. Sammartano Giuseppe
51. Lupi Patrizio
52. Febbraro Leonardo
53. Di Manna Felice
54. Sassoli Franco
55. Mannino Angelo Guido
56. Lazzoni Andrea
57. Vitagliano Giosuè
58. Moschetti Annibale
59. Alberti Massimo
60. Inserra Luciano

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentati come indicato nella premessa;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti, classificati nelle graduatorie del Corpo di Stato maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali), al posto a fianco di ognuno indicato: Stato maggiore: Brambilla Marco (52), Bruna Francesco (101), Cavasino Gennaro (58), Mori Giacomo (64), Piedimonte Stefano (77), Venturi Giovanni (11) e Marchesini Umberto (42); Corpi tecnici: Cavasino Tommaso (5) e Massaria Claudio (42), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale.

Art. 3.

Tenuto altresì presente che il concorrente del Collegio « Francesco Morosini » Lino Mancini, pur essendo stato in base ai risultati degli esami collocato in graduatoria al 43° posto dei Corpi tecnici è stato incluso fra i vincitori del concorso al 40° ed ultimo posto dei Corpi tecnici, in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione alla Accademia navale dei provenienti dal Collegio navale predetto, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di merito:

STATO MAGGIORE

1. Landucci Guido
2. Morando Ennio
3. Cortese Guido
4. Rizzo Pietro
5. Dotti Michele
6. Francini Piero
7. Sambo Pierluigi
8. De Vincentiis Paolo
9. Gatto Ezio
10. Introvigno Vincenzo
11. Lanzani Oreste
12. Nana Orlando
13. Bonsignore Ezio
14. Tramontano Clemente
15. Sartori Carlo
16. Giella Domenico
17. Dallapè Maurizio
18. Porta Andrea
19. Belli Giovanni
20. Nori Guido
21. Albani Roberto
22. Ferrata Carlo
23. Todini Luigi
24. Danesi Mario
25. Caffio Antonio
26. Giovannini Antonio
27. Puricelli Giovanni
28. Cesaretti Roberto
29. Schiavon Domenico
30. Gragnani Franco
31. Botta Italo
32. Boba Giovanni
33. Flores Enrico
34. Host Mario
35. Picuno Giacomo
36. Spaccasassi Paolo
37. Peruzzi Francesco
38. Debenedetti Giovanni
39. Bastianoni Riccardo
40. Cannizzaro Fabio
41. Azzollini Nicola
42. Puntri Pier Luigi
43. Francalacci Francesco
44. Invernizzi Giannantonio
45. Bruschi Giuseppe
46. Bedeschi Giuseppe
47. Della Fornace Americo
48. Gargiulo Giuseppe
49. Santacroce Salvatore
50. Calia Gaetano
51. Polato Giovanni
52. Zanetti Luigi
53. Piccenna Carlo
54. Battestin Paolo
55. Reina Tullio
56. Capozza Manfredo
57. Tumiati Michele
58. Sauro Dalmazio
59. Agatone Alberto
60. La Ghezza Raffaele
61. Florio Nicola Mario
62. Conenna Nicola
63. Arrighi Bruno
64. Farneti Franco
65. De Santis Domenico
66. Podgornik Gianni
67. Moscatelli Luciano
68. Francioni Franco
69. Mazzei Alessandro
70. Maggi Giovanni
71. Ragni Sergio Franco
72. Terreri Nicola
73. Spina Pier Luigi
74. Basile Fulvio
75. Abate-Daga Marco
76. Calvello Aldo
77. Passarelli Maurizio
78. Morotti Claudio
79. Santini Giancarlo
80. Careri Giovanni Franco
81. Melandri Mario
82. Nigro Leonardo
83. Masella Antonio
84. D'Amelio Michele
85. Ghelardini Giuseppe
86. Rossi Italo Franco
87. Masulli Gennaro Gilberto
88. Melani Agostino
89. Bottiglioni Paolo
90. Vitarelli Pietro
91. Carlini Francesco
92. Flammini Paolo
93. Pirrone Gabriele
94. Valenziani Claudio
95. Mauceri Ascenzo
96. Imparato Roberto
97. Pivetti Virgilio
98. Di Bari Ettore
99. Brizi Marino

CORPI TECNICI

(G.N. e A.N.)

1. Marcocchia Giacomo
2. De Pasquale Giuseppe
3. Romano Pasquale
4. Iorio Sergio
5. Pezzo Erminio
6. Bonagura Lucà
7. Gaglione Enrico
8. Drago Rodolfo
9. Forcina Carlo
10. Marino Salvatore
11. Ferrozzi Piero
12. Tavanti Ares
13. Fini Roberto
14. Falugiani Marco
15. Nardi Vincenzo
16. Beretta Aldo
17. Tursi Angelo
18. Tomasino Salvatore
19. Mendoza Roberto
20. De Figueiredo Giovanni Pietro
21. Bellesi Guido
22. Testino Giancarlo
23. Sartori Arturo
24. Grasso Vincenzo
25. Monaldi Federico
26. Cerbaro Tiziano
27. Boninu Maurizio
28. Di Raimondo Domenico
29. Zucchi Willmann
30. Bressi Gianfranco
31. Perucci Marco
32. De Luise Carlo
33. Piazza Giampaolo
34. Altamura Renato
35. Facchinetti Giovanni
36. Guastini Giorgio
37. Bergantino Nicola
38. Mangiagli Tarcisio
39. Martello Felice
40. Mancini Lino

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopraindicato ed ammessi, nei rispettivi Corpi, alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1964-1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1965
Registro n. 29 *Difesa-Marina, foglio n.* 172. — MANAI

(4320)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti della carriera direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetti con decreto ministeriale 27 gennaio 1965.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965, con il quale sono stati indetti i concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, di cui allo art. 10 della citata legge n. 141;

Decreta:

Articolo unico.

Sono costituite le Commissioni esaminatrici per i concorsi indicati, banditi con il decreto ministeriale citato nelle premesse:

CARRIERA DIRETTIVA

1) *Ruolo del personale amministrativo*:

Presidente:
Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Cucci dott. Alfonso, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo;
Caruso dott. Angelo, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo;
Garretto gen. B. A. Gustavo.

Segretario:
Patota dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

2) *Ruolo dei direttori di aeroporto*:

Presidente:
Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Caruso dott. Angelo, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo;
Garretto gen. B. A. Gustavo.
Pistone Leo, direttore capo del ruolo dei direttori di aeroporto.

Segretario:
Iacovelli dot. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

CARRIERA DI CONCETTO

1) *Ruolo del personale amministrativo*:

Presidente:
Cucci dott. Alfonso, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo.

Membri:
Barabini dott. Carmelo, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo;
Deidda dott. Paolo, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo;
Piricò dott. Camillo, direttore di divisione;
Noviello dott. Renato, ispettore capo del ruolo del personale amministrativo.

Segretario:
Lopez dott. Claudio, ispettore di 1ª classe del ruolo del personale amministrativo.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa, il cui importo presumibile è di L. 118.000; graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Registro n. 2 *bilancio Trasporti* (*Isp. gen. av. civ.*), *foglio n.* 336. — PANDOLFO

(4597)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che la dispensa n. 27 del 3 luglio 1965 del Giornale militare del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 28 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1965, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964.

(4717)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1531 dell'8 aprile 1965, con il quale l'ostetrica Anna Russo è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Castelvetere Valfortore;
Vista la nota del sindaco di Castelvetere Valfortore n. 1492 in data 13 maggio 1965, con il quale si comunica che l'ostetrica predetta ha comunicato di non accettare la nomina;
Vista la graduatoria del concorso, approvata con decreto n. 5782 del 12 dicembre 1964;
Considerato che l'ostetrica Guarino Flora, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica di Castelvetere Valfortore;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Guarino Flora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Castelvetere Valfortore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 12 giugno 1965

(4691) *Il medico provinciale*: SEGRETO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C